



Disegno di legge

Modifiche della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” disposizioni in materia urbanistica.

CAPO I

Modifiche della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”

Art. 1

Modifica dell'articolo 2, comma 2 , legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:

“2.L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza ovvero utilizzando un corpo edilizio già esistente. Ove ciò non sia materialmente o tecnicamente possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato.

Il corpo edilizio di nuova costruzione deve essere realizzato sullo stesso lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento, ovvero quando ciò non sia materialmente possibile su un lotto confinante, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d'aria, rispetto all'edificio che genera l'ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio”.

Art. 2

Modifica dell'articolo 1 bis, comma 1 , legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituita dalla seguente:

“b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale, gli affini entro il secondo grado e il convivente more uxorio”

Art. 3

Modifica all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo le parole “e successive modificazioni “ è aggiunto il seguente periodo “Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino un ampliamento superiore ai 1000 metri cubi di volume o ai 350 metri quadri di superficie, sono realizzati previa redazione di specifico piano urbanistico attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento non monetizzabile in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali che non consentono l'attuazione degli interventi edilizi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4"

Art. 5

Modifiche all'articolo 7, comma 1 ter, lett. a della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo le parole *"superficie ampliati"* sono aggiunte le seguenti parole *"fino ad un massimo di 150 mc"*.

Art. 6

Modifiche all'articolo 7, comma 1 ter, lett. b della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo le parole *"comprensivi dell'incremento"* sono aggiunte le seguenti parole *"fino ad un massimo di 800 mc complessivi."*

Art. 7

Modifica all'articolo 9, comma 1, lettera c della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , è sostituita dalla seguente:

1. "c) oggetto di specifiche norme di tutela o di previsioni puntuali da parte degli strumenti urbanistici e territoriali anche adottati successivamente all'entrata in vigore della presente legge che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4"

Art. 8

Modifica all'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo le parole *"alta pericolosità idraulica"* sono aggiunte le seguenti parole *"e idrogeologica"*

Art. 9

Modifica all'articolo 9, comma 8 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo le parole *"dell'edificio esistente"* sono aggiunte le seguenti parole *"e comunque non oltre un piano rispetto a quanto consentito dalla disciplina urbanistica comunale"*.

Art. 10

Modifica all'articolo 10, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche"

1. Dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente:

"b ter) con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001".

CAPO II**Disposizioni in materia urbanistica****Art. 11**

Variante per l'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, sulla base di specifiche motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico e ambientale, adottano apposite varianti, relative ad ambiti definiti o edifici e relative pertinenze, finalizzate all'applicazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4. Le varianti si riferiscono ad ambiti territoriali definiti, ad aree

2. Entro cinque giorni dall'adozione, le varianti, al piano regolatore generale (PRG) o al piano degli Interventi (PI) devono essere depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia e nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata. Il consiglio comunale entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti. Entro dieci giorni, a pena di decadenza, il Consiglio comunale trasmette la variante all'Ente competente all'approvazione ai sensi della legge 23 aprile 2004, 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" per l'acquisizione del parere di cui al comma 3.

3. L'ente competente, accertata la congruenza della variante rispetto alle finalità della legge regionale 14/2009, esprime un parere, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della variante, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.

4. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere di cui al comma 3 ovvero formula, entro dieci giorni dal ricevimento del parere, opposizione all'Ente competente all'approvazione della variante, che, nei successivi trenta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante.

5. Dalla data di adozione della variante di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 3, DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

6. Per i Comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), le varianti di cui al comma 1 sono adottate in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 11/2004.

Art. 12**Riclassificazione di terreni edificabili – "Varianti verdi"**

1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale sollecitano gli aventi titolo che abbiano interesse a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente.

2. Il comune entro 90 giorni dal ricevimento valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse condivisibili, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al Piano degli interventi secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ovvero, in assenza di PAT, di variante al PRG con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

Art. 13

Modifica dell'articolo 48, comma 7 octies della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio"

1. Dopo le parole "*Regione del Veneto*" è aggiunto il seguente periodo "*Sono fatte salve le disposizioni in materia di VIA e VAS di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006., n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni come richiamate dall'articolo 22 LR n. 50/2012*"

Art. 14**Entrata in vigore**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel BUR.